



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3182/2025

Oggetto: CLASSY CAR SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI RAGUSA GIUSEPPE & C., PASSO PONTE CARREGA 62 D/R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 12/11/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 33537 del 04/06/2025 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Genova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, presentata dal Classy Car Società in Accomandita Semplice di Ragusa Giuseppe & C., per l'attività di carrozzeria svolta presso l'insediamento sito a Genova in Passo Ponte Carrega 62 D/R;

con la suddetta istanza l'Azienda intende rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, rilasciata dal Comune di Genova, in allora autorità competente. L'Azienda risulta infatti autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle emissioni in atmosfera con Atto n. 64/AT del 18/02/2010, poi aggiornato dallo stesso Comune per modifica sostanziale con Atto n. 947/AT del 20/12/2010, a seguito di procedimento di conferenza dei servizi con cui è stato rivalutato l'assetto emissivo dell'attività. L'autorizzazione medesima, a seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 che ha assegnato la competenza alla Città Metropolitana di Genova, è stata poi modificata con Atto Dirigenziale n. 454/2018 del 09/03/2018;

in relazione alla validità della suddetta autorizzazione, a riscontro della comunicazione della Città Metropolitana di Genova, protocollo n. 32545 del 29/05/2025, con la quale si contestava una possibile decadenza della stessa, la Società, con nota assunta a protocollo con n. 33616 del 05/06/2025, ha precisato che il rilascio dell'Atto n. 947/AT da parte del Comune di Genova ha rideterminato un nuovo corso di validità dell'autorizzazione per ulteriori 15 anni rispetto al precedente Atto n. 64/AT del 18/02/2010, e che pertanto la nuova scadenza sarebbe fissata al 20/12/2025;

in merito a quanto sopra, il Comune di Genova, a seguito della richiesta da parte di Città Metropolitana di Genova relativa all'efficacia della suddetta autorizzazione, avanzata con nota protocollo n. 36762 del 18/06/2025, ha comunicato, con nota assunta al protocollo con n. 43071 del 16/07/2025, che l'atto di modifica n. 947/AT del 20/12/2010 è da intendersi come rinnovo dell'autorizzazione e che pertanto i termini di validità di 15 anni decorrono a partire dalla data del suddetto atto;

con note assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 35493 e n. 35499 del 13/06/2025, pervenute tramite S.U.A.P., il Comune di Genova ha chiesto integrazioni in materia di acustica;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 35859 del 16/06/2025, pervenuta tramite S.U.A.P., l'Azienda ha trasmesso, oltre alle integrazioni in materia di acustica, anche integrazioni in materia di emissioni in atmosfera;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 38476 del 26/06/2025 il Comune di Genova, relativamente al comparto acustica, ha confermato che l'Azienda è dotata di Nulla Osta Acustico reso in dichiarazione sostitutiva, codice identificativo ID n. 02215390994_1451_03062025, documentazione successivamente pervenuta anche mediante S.U.A.P. con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 38510 del 27/06/2025;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 44768 del 24/07/2025 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ed ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- è stato precisato che i termini del presente procedimento decorrono dal 16/07/2025, data alla quale è stato possibile confermare la natura di rinnovo dello stesso;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 45974 del 30/07/2025 la ASL 3 Genovese ha richiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 47587 del 06/08/2025 la Società ha trasmesso la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori richiesti da ASL 3 Genovese;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 51393 del 27/08/2025 è pervenuta la richiesta integrazioni da parte di ASL 3 Genovese;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 54154 del 10/09/2025 la Società ha dato riscontro ad ASL 3 Genovese;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 54590 del 12/09/2025 è pervenuto il parere favorevole di ASL 3 Genovese;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62724 del 20/10/2025 il Comune di Genova ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico edilizio, risultando l'attività dell'Azienda compatibile con l'Ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo AR-PU, in base alle Norme Generali del PUC;

Dato atto che

in data 11/11/2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 67841, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

dalla suddetta relazione tecnica e dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana, si evince che il ciclo produttivo è quello descritto in Allegato 1 al presente atto;

Rilevato che l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato, compresa la frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Ritenuto che

l'emissione derivante dal bruciatore catalitico a metano sia scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico in quanto derivante da un impianto termico riconducibile a quelli di cui alla lettera bb), punto 1, Parte I, dell'Allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

relativamente all'emissione E1 derivante dalla cabina di verniciatura, debba essere mantenuta la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo e riproposta dall'Azienda, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 dell'Allegato 5.2 alla D.G.R. Liguria 808/2020;

per la stessa emissione E1 debbano essere confermati anche i valori limite già applicati e conformi a quanto indicato al succitato punto 5.2 alla D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno";

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, così come le operazioni di pulizia delle attrezzature con solventi non svolte con macchina di lavaggio a ciclo chiuso, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona confinata sotto aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura;

l'attività di saldatura sia scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto condotta largamente sotto la soglia di consumo di materie prime, oltre la quale, come indicato all'allegato 5.2 alla D.G.R. Liguria 808/2020, è necessaria l'autorizzazione alle missioni in atmosfera;

l'attività di saldatura debba comunque essere svolta in presenza di idonei ricambi d'aria o con un sistema di aspirazione e convogliamento in esterno delle emissioni prodotte;

l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 454/2018 del 09.03.2018 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contatore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Preso atto che la Città Metropolitana in data 23/07/2025 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data in data 18/08/2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 03/06/2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a € 400,00;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 67841;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a Classy Car Società in Accomandita Semplice di Ragusa Giuseppe & C. dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di carrozzeria svolta presso l'insediamento sito a Genova in Passo Ponte Carrega 62 D/R, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;

DISPONE

fatti salvi i diritti di terzi,

- A) di rilasciare a Classy Car Società in Accomandita Semplice di Ragusa Giuseppe & C. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso la carrozzeria sita a Genova in Passo Ponte Carrega 62 D/R, così come rappresentata in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- B) autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come rappresentato nella planimetria in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse e contenuto in Allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- Classy Car Società in Accomandita Semplice di Ragusa Giuseppe & C.;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato adottato in 119 giorni (al 12/11/2025) dalla data del 16/07/2025, data alla quale è stato possibile confermare la natura di rinnovo dello stesso.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**